

INTERPELLI DELL'AGENZIA

Box auto non agevolabile se frutto di mera ristrutturazione

Poggiani a pag. 29

Dal fotovoltaico ai pignoramenti, una raffica di risposte a interPELLI delle Entrate

Niente detrazione sul box auto

Il mero intervento di ristrutturazione non agevolabile

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Niente detrazione per recupero del patrimonio edilizio, se il box auto, acquistato dal contribuente, non è di nuova costruzione ma deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa, per cambio di destinazione.

Così l'Agenzia delle entrate in una delle risposte, pubblicate ieri sul proprio sito (www.Agenziaentrate.gov.it), ad alcuni interPELLI su diverse tematiche, di cui alla lettera a), comma 1, art. 11, legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti).

Box auto. Un primo caso analizzato (risposta n. 6) riguardava un contribuente che, nell'intento di procedere all'eventuale presentazione di un modello 730/2018 integrativo, avrebbe voluto fruire della detrazione per acquisto e realizzazione di un box pertinenziale, di cui all'art. 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir), tenendo conto della certificazione del costo di realizzo, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori e delle istruzioni al modello.

Si trattava, di fatto, di un

acquisto di un box auto situato al piano terra, costituente pertinenza all'abitazione posta nel medesimo immobile, ma ottenuto mediante frazionamento e cambio di destinazione d'uso di unità abitative; l'impresa esecutrice, tra l'altro, ha negato la consegna della relativa certificazione per carenza dei requisiti richiesti e, quindi, per esclusione dell'agevolazione, di cui alla lettera d), comma 1, art. 16-bis del Tuir.

Le Entrate hanno richiamato le disposizioni indicate, confermato che l'agevolazione in commento è riconosciuta anche per la realizzazione di autorimesse e per l'acquisto di posti auto pertinenziali e autorimesse, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da specifica attestazione del costruttore ma, non trattandosi d'intervento «ex novo» (circ. 121/E/1998 e 7/E/2018) hanno precisato che nella fattispecie prospettata il box auto deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa con cambio di destinazione d'uso e quindi lo stesso non risulta agevolabile.

Fotovoltaico. La secon-

da risposta (n. 8) riguarda sempre le agevolazioni per la casa, nella fattispecie per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui alla lettera h), comma 1, art. 16-bis del Tuir, per acquisto e montaggio di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico, precedentemente collocato sulla propria abitazione, per il quale il contribuente non ha mai usufruito della relativa detrazione Irpef.

L'Agenzia ha evidenziato che la funzione del dispositivo è quella di immagazzinare l'energia prodotta in esubero dall'impianto fotovoltaico e di rilasciarla al momento in cui il medesimo impianto non riesce a coprire il fabbisogno energetico dell'abitazione, consentendo di incrementare la capacità di autoconsumo dello stesso impianto con l'emersione di ulteriori benefici di natura economica.

Come precisato in un recente documento di prassi (circ. 7/E/2018), l'Agenzia delle entrate ha ribadito che l'agevolazione è ottenibile anche per le spese sostenute per l'installazione del detto impianto fotovoltaico, in quanto basato sull'impiego di

fonti rinnovabili, sempre che sia a servizio dell'abitazione, ma anche che la riconducibilità del citato intervento nell'alveo della citata lettera h) è consentita nel caso in cui l'installazione del dispositivo di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, stante il fatto che il sistema ne è funzionalmente collegato e ne migliora le potenzialità, nel limite della spesa ammessa (attualmente pari a 96 mila euro).

Somme pignorate. Con un'ulteriore risposta (n. 9), l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul possibile rimborso delle ritenute effettuate in eccesso nell'ambito di somme pignorate, ai sensi del comma 2, art. 15, dl 79/2009 (decreto anticrisi).

La norma richiamata, infatti, al fine di potenziare la riscossione ha disposto che «in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (...) devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%».

Nella fattispecie le ritenute

erano state operate in eccesso e quindi l'istante (creditore) chiedeva di conoscere chi fosse il soggetto legittimato a richiedere il rimborso delle eccedenze e quale procedura dovesse essere esperita per la restituzione parziale al debitore pignorato delle somme percepite.

L'Agenzia, prendendo atto dell'intervenuto accordo transattivo fra le parti, ritiene di non poter eseguire alcun rimborso trattandosi di somme che hanno perso la propria funzione di ritenuta di acconto a carico del pignorante, mediante la restituzione parziale degli importi incassati provvisoriamente.

Di fatto, conclude l'Agenzia, l'esborso risulta rimasto a carico del pignorato e, nel caso specifico, posta la necessaria attività istruttoria, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di rimborso non può che essere individuato nel solo soggetto pignorato.

